

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE
L.N.D.- Dipartimento Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 045/CFA
(2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 aprile 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S., CALC. DE SALVO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL RECLAMANTE FINO AL 30.11.2019 SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO DI 1^a CATEGORIA, MEDITERRANEA NIZZA/MESSANA DEL 30.11.2014 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. – COM. UFF. N. 220 DEL 3.12.2014) - (Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 279 CSAT 16 del 13.1.2015 – procedimento 74/A)

2. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S., CALC. GREGORIO SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL RECLAMANTE FINO AL 30.11.2019 SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO DI 1^a CATEGORIA, MEDITERRANEA NIZZA/MESSANA DEL 30.11.2014 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. – COM. UFF. N. 220 DEL 3.12.2014) - (Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 279 CSAT 16 del 13.1.2015 – procedimento 74/A)

La C.F.A. preliminarmente riuniti i ricorsi 1 e 2, li dichiara inammissibili. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

3. RICORSO A.C.D. CITTA' DI VITTORIA AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SALVATORE BARRAVECCHIA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;**
- **AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., (NOTA N. 5199/108 PF14-15 DP/FDA DEL 22.1.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 372/TFT 25 del 24.2.2015).

La C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Soc. A.C.D. Città di Vittoria di Vittoria (Ragusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. ARCADI ESPOSITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 12 DA SCONTARE NEL MOMENTO IN CUI DOVESSE TESSERARSI A QUALSIASI TITOLO PRESSO LA F.I.G.C., INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 E 3, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 43, COMMA 2 REGOLAMENTO L.N.D. E AGLI ARTT. 29 E 94, COMMA 1, LETT. A) N.O.I.F. (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 35 dell'11.3.2015)

La C.F.A. accoglie l'eccezione preliminare di violazione dell'art. 34 bis C.G.S. del ricorso come sopra proposto dal Sig. Arcadi Esposito e, per l'effetto, dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsì la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

5. RICORSO SIG.A CADONI CRISTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 40 COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO A.I.A. (NOTA N. 4862/1169 PF 13-14/AM/MA DEL 12.1.2015) -(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 187/LND del 6.3.2015)

La C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Sig.a Cadoni Cristina e, per l'effetto, ridetermina la sanzione dell'inibizione in mesi 4. Dispone restituirsì la tassa reclamo.

6. RICORSO SIG. PIZZILO DARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI GIORNI 70, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 COMMA 3 BIS CGS, IN RELAZIONE AI PUNTI 2),3),5),6) E 10 DELLA LETTERA A DEL C.U. N. 200 DEL 21.6.2010 LND DIPARTIMENTO INTERREGIONALE (SERIE D 2010/2011) (NOTA N. 4735/650PF-13-14LG/AM/PP DELL'8.1.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disc. - Com. Uff. n. 36/TFN – del 4.03.2015).

La C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Pizziolo Dario. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 16 aprile 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio